



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SIENA

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Cristian Soccia, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado al n. 2569/2015 R.G.A.C., iscritta a ruolo a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1250/2015 emessa sull'appello della sentenza n. 64/2010 del 5-9.3.2010 del Tribunale di Montepulciano (N.R.G. 808/2003), che ha dichiarato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere la presente causa, trattenuta in decisione all'udienza del 18 maggio 2016, e vertente

TRA

P.E., G.R. e P.M., elettivamente domiciliati in Piancastagnaio (SI),, presso e nello studio dell'Avv. Marcello Perugini, che li rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio

ATTORI

E

ENEL Green Power S.p.a., quale cessionaria del ramo aziendale di ENEL Produzione S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sinalunga (SI), ..., presso e nello studio dell'Avv. Ugo Gengaroli, che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Niccolò Abriani del Foro di Firenze

CONVENUTA

NONCHE'

Società Cattolica di Assicurazione Coop., in persona del legale rappresentante p.t....

TERZA CHIAMATA

Oggetto: immissioni ex art. 844 c.c., risarcimento del danno

Conclusioni:

- per gli attori (foglio di precisazione delle conclusioni già depositato avanti al Tribunale di Montepulciano in data 17.11.2009): "piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contrarie istanza eccezione o deduzione, ritenute le immissioni (in particolare quelle di H2S) derivante delle cinque centrali geotermoelettriche di Piancastagnaio, ora dell'Enel Produzione S.p.A., così come monitorate dall'ARPAT, intollerabili – e in alcuni casi illecite – condannare la società convenuta a risarcire gli attori, causa la loro esposizione alle immissioni de quibus ogni e qualunque tipo di indennizzo e/o danno dagli stessi rispettivamente subito e subendo ai sensi dell'art. 844 e dell'art. 2043 c.c.; il tutto secondo le tipologie e le entità come meglio identificate a seguito della espletata CTU. Vittoria di spese e di onorari di giustizia";

- per la convenuta (comparsa di costituzione in riassunzione): "Voglia l'ecc.mo Tribunale di Siena, previo rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, respingere le domande tutte formulate dai Signori P.E., G.R. e P.M. poiché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande condannare Società Cattolica di Assicurazione Coop. a tenere indenne Enel Green Power S.p.A. di quanto eventualmente da questa dovuto a favore degli attori. Con vittoria di spese. In Via istruttoria Enel: chiede, per tutte le ragioni esposte in narrativa e già illustrate nel corso del

giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Montepulciano, il rinnovo della Consulenza tecnica d'Ufficio avente ad oggetto il livello delle immissioni di acido solfidrico nell'abitazione in Piancastagnaio degli attori (sia attuale che relativo all'epoca dell'acquisto dell'immobile medesimo) con riserva di meglio precisare i quesiti da sottoporre al CTU”;

- per la terza chiamata (comparsa di costituzione in riassunzione): “conclude affinché il Tribunale di Siena, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
- sulla domanda principale, respingere la domanda di parte attrice, così come ex adverso avanzata, perché infondata in fatto e in diritto;
- sulla domanda di manleva, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, dichiarare obbligata la Società Cattolica di assicurazioni c.a.r.l. a manlevare la propria assicurata nella misura dei danni che verranno ritenuti provati e, comunque, entro i limiti contrattualmente stabiliti dalla polizza assicurativa. In ogni caso e verso tutte le parti di causa, con vittoria di spese, onorari e diritti di causa”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.7.2003 P.E., G.R. e P.M. hanno convenuto avanti al Tribunale di Montepulciano Enel Green Power S.p.a., premesso di essere rispettivamente la prima proprietaria dell'immobile sito in Piancastagnaio (SI), loc. ..., ed i secondi (genitori della P.) titolari dell'attività artigianale svolta nel predetto immobile, esponendo: che la zona dove era ubicato il laboratorio era esposta alle immissioni prodotte dalle cinque centrali geotermoelettriche di proprietà della convenuta, che si concretizzavano in dispersioni di tipo gassoso di idrogeno solforato (H₂S) dall'odore di “uova marce”, insistenti sul tutto il territorio di Piancastagnaio, che in alcune giornate toccavano punte di vera e propria intollerabilità (per le condizioni atmosferiche favorevoli) e più che altrove in specifici punti del paese, più esposti al flusso delle emissioni; che tale esposizione interessava particolarmente l'immobile degli attori, con disagi che si palesavano sin dalla metà dell'anno 2000, quando la P. acquistava il manufatto e i di lei genitori cominciavano ad esercitarvi attività di pelletteria;

che gli attori erano costretti a vivere durante le ore lavorative nei locali pregni di gas dall'insopportabile odore, con l'aggiunta di altre sostanze nocive emesse sempre dalle predette centrali quali il mercurio e l'arsenico; che tale situazione era certificata dall'ARPAT, con il documento “Monitoraggio delle Aree Geotermiche – Rapporto Attività – 1999/2000”, che riportava dati indicanti il superamento dei limiti di concentrazione stabiliti dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), e prescriveva, con riguardo ai futuri programmi di sviluppo, la messa in esercizio di idonei impianti di abbattimento del carico inquinante e pertanto limitare i disturbi sensoriali associati alle ricorrenti condizioni di inquinamento olfattivo; che di tale situazione era consapevole la stessa convenuta, che nell'ultima centrale installata in loc. Santa Fiora aveva predisposto un abbattitore delle emissioni di mercurio e idrogeno solforato; che la centrale più vecchia, denominata PC2 (o di Santa Rosa) non era rispettosa della normativa vigente. Tanto premesso, concludeva come sopra riportato.

Si è costituita Enel Green Power S.p.A., esponendo:

che l'attività di produzione di energia elettrica utilizzando vapore geotermico nella zona del Monte Amiata era iniziata ben prima della costituzione dell'Enel (avvenuta nel 1962), e sin dai primi anni del '900; che le leggi ed i decreti ministeriali succedutisi nel tempo avevano rilasciato le prescritte concessioni all'ente sul giacimento dei vapori e gas siti nella zona; che attualmente nella concessione c.d. “Piancastagnaio” erano in esercizio cinque centrali geotermoelettriche; che l'esercizio della attività mineraria si caratterizzava per la diretta incidenza sull'uso del territorio e che pertanto il concessionario era equiparato ad una pubblica amministrazione, con conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel merito ha comunque dedotto che tutte le analisi ed accertamenti dimostravano che la qualità dell'aria rientrava nei valori guida dell'O.M.S., e che pertanto l'Enel rispettava i limiti legali posti in materia; ha rilevato inoltre come il limite di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. non poteva applicarsi al caso di specie, in quanto rimedio previsto nelle controversie tra privati; che comunque doveva operarsi il temperamento con le esigenze della produzione e di utilità sociale;

che in mancanza di ulteriori parametri oggettivi, oltre a quello di percettibilità olfattiva, il limite della normale tollerabilità non poteva che essere identificato con i parametri legali di cui al D.P.R. 203/1988 e D.M.

12.7.1990;

che ad ogni modo la centrale PC2 era dotata di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa.

La convenuta ha concluso come in atti e chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, che tuttavia è rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

Istruita la causa con l'espletamento di CTU, il Tribunale di Montepulciano, con sentenza n. 64/2010 del 5-9.3.2010 dichiarava la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria essendo, a parere del giudicante, competente in via esclusiva il Giudice Amministrativo.

Avverso tale sentenza veniva interposto appello dagli attori, all'esito del quale la Corte d'Appello di Firenze dichiarava la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere la causa, assegnando termine ex art. 353, comma 2, c.c., per la riassunzione della stessa avanti al Tribunale di Siena, incumbente ritualmente esplicito dagli attori.

Si è costituita anche in questa sede ENEL Green Power S.p.a., quale cessionaria del ramo aziendale di ENEL Produzione S.p.a., riportandosi ai precedenti scritti, e chiedendo in particolare il rinnovo della CTU in quanto il consulente aveva utilizzato il metodo NIOSH 6013, riguardante la verifica delle concentrazioni inquinanti negli ambienti di lavoro e dunque non appropriato alle misurazioni ambientali esterne e, per tale motivo, inattendibile; rilevando inoltre che la IGEAM, società ausiliaria del CTU non aveva l'idonea qualificazione SINAL in conformità delle norme sui requisiti generali per la competenza dei laboratori, che all'Enel veniva impedito di presenziare all'effettuazione delle analisi presso il laboratorio IGEAM. Riportandosi alle precedenti conclusioni, la convenuta ha chiesto rinnovarsi la CTU e comunque rigettare la domanda.

Si è costituita in tale fase anche la Società Cattolica di Assicurazioni Coop. chiamata in causa dalla convenuta, facendo proprie tutte le deduzioni, e deduzioni sollevate da quest'ultima.

Acquisito il fascicolo d'ufficio del Tribunale di Montepulciano ed i fascicoli di parte, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 maggio 2016, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1) La normativa applicabile

In sintesi gli attori, lamentando la sussistenza in loro danno di immissioni di fumi ed esalazioni dalle cinque centrali geotermoelettriche presenti sul territorio di Piancastagnaio e situate a poca distanza dall'opificio di pertinenza degli stessi, concretizzatisi in dispersioni di tipo gassoso di idrogeno solforato (H₂S), causanti sgradevoli odori di "uova marce", e prospettando dunque il superamento del limite della normale tollerabilità delle esalazioni, hanno chiesto al Tribunale di Montepulciano disporsi in ordine all'immediata chiusura degli stabilimenti, l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente, ed il risarcimento, a causa delle esposizioni alle immissioni, di "ogni e qualsiasi tipo di indennizzo e/o danno dagli stessi rispettivamente subito e subendo ai sensi dell'art. 844 e dell'art. 2043 c.c."; nel precisare le conclusioni avanti a questo tribunale, gli stessi hanno insistito in ordine alla refusione di tutti i danni subiti.

Appare utile, ai fini della decisione della presente controversia, una breve ricognizione della normativa applicabile al caso di specie, già effettuata dal CTU in sede di consulenza.

Viene naturalmente in rilievo in primis l'art. 844 c.c. che, come è noto, pone il limite della c.d. "normale tollerabilità" delle immissioni di fumo o di calore, o delle esalazione, avuto riguardo alla natura dei luoghi, e temperate le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, e tenuto conto della priorità di un determinato uso.

Quanto ai limiti predisposti dalla normativa in ordine alla liceità delle emissioni, deve segnalarsi un ampio spettro di leggi e regolamenti, di derivazione nazionale e comunitaria.

Vi è in primis il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), il quale ha previsto, agli artt. 216 e 217, la suddivisione in due classi delle manifatture e fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti in base ad un elenco compilato dal Consiglio superiore di sanità ed approvato dal Ministro per l'interno, oltre che la possibilità di intervento per il sindaco, con l'adozione dei provvedimenti del caso, nell'ipotesi in cui i vapori, gas o le altre esalazioni possano costituire pericolo o fonte di danno per la salute pubblica.

Successivamente è entrata in vigore la legge 13 luglio 1966, n. 615 con il relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 15 aprile 1971. La legge in questione è stata sostituita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988, che ha recepito quattro direttive europee in materia di inquinamento e qualità dell'aria, che si può considerare come la base della normativa italiana in materia di inquinamento

atmosferico, sino al recepimento nel 1999 della direttiva quadro europea sulla “Valutazione e gestione della qualità dell’aria”.

Il DPR ha introdotto il concetto di protezione dell’ambiente, ha dato una definizione chiara di inquinamento atmosferico (“ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”) e, per quello che qui interessa, ha introdotto valori limite e valori guida per la qualità dell’aria.

Nel successivo D.M. 12 luglio 1990 sono fissate le linee guida per il contenimento delle emissioni (scarichi di sostanze inquinanti nell’atmosfera) da impianti industriali; nell’allegato 3 (grandi impianti di combustione), cap. C, punto C sono specificati i limiti di emissione per gli impianti che, come nel caso di specie, utilizzano i fluidi geotermici, riferiti agli effluenti gassosi umidi dispersi mediante torri refrigeranti e/o camini, che il CTU ha utilizzato come parametro per la valutazione delle emissioni delle centrali oggetto di causa con riguardo all’acido solfidrico (H₂S).

A livello di normativa comunitaria, deve menzionarsi la Direttiva 96/62/CE sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria che ha come obiettivo quello di definire una strategia comune rivolta a stabilire standard di qualità dell’aria atti a prevenire o ridurre gli effetti nocivi degli inquinanti sull’ambiente, definita “quadro” poiché ha dettato politiche comuni in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, ed individuato le azioni fondamentali che gli stati membri devono attuare.

Ad essa sono seguite altre direttive che fissavano i limiti di concentrazione in aria e i metodi di misura per i diversi inquinanti.

In Italia la direttiva quadro è stata recepita con il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, che ha stabilito e conseguentemente ripartito le competenze di Stato (stabilimento dei valori limite e dei valori obiettivo di qualità da raggiungere, realizzazione della gestione della qualità dell’aria attraverso una pianificazione integrata su tutto il territorio nazionale) e Regioni (valutazione della qualità dell’aria e dell’attuazione di piani di azione per zone a rischio superamento, piani di risanamento per zone con livelli più alti dei valori limite, e piani di mantenimento, per zone con livelli inferiori al valore limite).

Le direttive “figlie” della 96/62/CE sono state recepite da altre normative di tipo regolamentare e, per la materia di cui alla presente causa, rileva il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, che ha recepito la prima direttiva relativa a NO_x (ossido di azoto), SO₂ (biossido di zolfo, ovvero anidride solforosa), Pb e PM₁₀ (materiale particolato) nell’aria ambiente (oltre che la seconda direttiva figlia, relativa al benzene e al monossido di carbonio).

Deve precisarsi che la controversia che occupa è stata introdotta prima dell’approvazione del D.lgs. 3 aprile 2006, che ha abrogato o sostituito la normativa sopra menzionata, che è stata illustrata al solo fine dell’individuazione della soglia limite prevista dalla legge per la liceità dell’emissione degli agenti inquinanti prodotti dalle centrali geotermoelettriche e, conseguentemente, di comparare ai limiti dalla stessa previsti le emissioni riscontrate dalla CTU e, per tale via, valutarne la “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 c.c. 2) Sull’applicabilità dell’art. 844 c.c. In primo luogo va sgomberato il campo sull’applicabilità della norma codicistica all’ipotesi che occupa, ed in particolare del limite da essa previsto in ordine alla normale tollerabilità delle emissioni.

Come già precisato dalla Suprema Corte in una pronuncia nella quale, in ordine alla controversia tra un privato e l’ENEL avente ad oggetto immissioni rumorose, affermava la giurisdizione del giudice ordinario, utilizzabile anche nel caso di specie al fine di affermare la possibilità di applicazione nei confronti dell’ente gestore dell’energia dell’art. 844 c.c., “qualora le immissioni di in un fondo, provenienti da vicina centrale elettrica dell’ENEL, eccedano la normale tollerabilità, ai sensi e secondo i parametri dell’art. 844 c.c., deve riconoscersi al proprietario di detto fondo la correlativa facoltà di agire davanti al giudice ordinario, al fine di essere indennizzato dall’ENEL del deprezzamento subito dall’immobile per la menomazione delle sue possibilità di godimento, atteso che una siffatta domanda si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata od affievolita da Atti amministrativi, e non implica alcuna interferenza sull’attività discrezionale dell’amministrazione nella gestione di detta opera pubblica, ma il solo riscontro, in applicazione del principio generale del “neminem laedere”, di un trasmodare dell’attività stessa in un gratuito sacrificio di quel diritto, non consentito dall’ordinamento” (Cass., SS.UU., sent. n. 4889/1983);

in altre parole, nel fattispecie di cui al presente giudizio non viene in rilievo alcun esercizio di un potere pubblicistico, come d'altronde affermato dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, e dunque, trattandosi di rapporti eminentemente privatistici, deve ritenersi applicabile la relativa normativa sulle immissioni.

È noto che l'art. 844 c.c. esprima una clausola generale, a struttura aperta, predisposta dal legislatore che, conscio delle difficoltà di disciplina di una materia – quella delle immissioni – per sua natura soggetta alla continua evoluzione tecnologica, sociale e, più latamente, economico-politica, ha evitato di dettare un precetto rigidamente chiuso, lasciando – in via eccezionale - al giudice la discrezionalità di contemperare i vari interessi in gioco sulla base di criteri comunque normativamente individuati, ed attribuendo dunque allo stesso il potere di “riempire” di contenuto il precetto normativo, a seconda della situazione concreta e degli elementi di fatto sottoposti al suo esame.

Va rilevato inoltre che la norma, inserita nel libro III del codice civile, fu predisposta, tenuto conto del periodo storico in cui fu emanata, per regolare i conflitti che sarebbero potuti insorgere tra proprietari di fondi contigui per l'effetto delle immissioni; nel corso del tempo tuttavia la sua portata si è espansa, fino a tutelare i pregiudizi sì connessi al diritto di proprietà, ma comunque compromettenti anche altri valori protetti costituzionalmente (in primis il diritto alla salute).

Sempre in via generale, ed al fine di verificare positivamente l'applicazione al caso che occupa dell'articolo in oggetto, è pacifico che, per affermare l'operatività della norma, le immissioni debbono provenire da attività compiute sul proprio fondo (facere in proprio) che comportino propagazioni in alieno; in altre parole, le stesse devono essere “indirette”, nel senso di esser prodotte direttamente da un fatto dell'uomo che sia compiuto nel fondo altrui o che, riguardato nel suo connaturale dinamismo, si svolga ed espliciti la sua azione del fondo stesso (tale definizione si rinviene in Cass., sent. n. 240/1958).

Infine, le immissioni giuridicamente rilevanti devono presentare le caratteristiche della materialità (da non confondere con l'immediata percepibilità, ben potendo essere materiali – e dannose – immissioni, come quelle elettromagnetiche, normalmente non avvertibili sensorialmente in via immediata), della continuità e dell'attualità.

3) La riconducibilità delle emissioni all'attività delle centrali geotermoelettriche

La consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio avanti al Tribunale di Montepulciano, redatta dall'Ing. A.P., ha accertato che le emissioni degli agenti inquinanti, che provocano il tipico odore di “uova marce” in tutta la zona in cui si trova l'immobile degli attori, provengono effettivamente dalle centrali geotermoelettriche di proprietà di ENEL Green Power S.p.a., conducendo una indagine approfondita e scrupolosa, ed offrendo al giudice una esaustiva descrizione dei luoghi e rassegnando conclusioni che vanno integralmente condivise, in quanto sorrette da motivazione logica ed immune da vizi.

La consulenza ha dapprima descritto in maniera particolareggiata i luoghi di causa, riportando le caratteristiche del territorio di Piancastagnaio, l'ubicazione dell'immobile degli attori, e il posizionamento delle cinque centrali geotermoelettriche presenti sul territorio.

In particolare, il laboratorio degli attori si trova in Località ..., ai limiti dell'abitato del paese in direzione Nord Est e ad una quota altimetrica di circa 700 metri sul livello del mare, mentre le centrali di proprietà dell'ENEL sono dislocate su vari punti del territorio:

la centrale PC2, posta a sud-est del paese, che è quella di più antica realizzazione, il cui camino si trova a 900 metri in linea d'aria dall'immobile degli attori;

la centrale PC3, sul versante sud di Piancastagnaio, a 900 metri dalla proprietà attorea;

la centrale PC4, a nord-est; la centrale PC5, sempre a nord-est, non in funzione al momento delle rilevazioni;

la centrale Bellavista, posta sul versante orientale del paese, a circa 1.400 metri dal laboratorio degli attori.

Il CTU è poi passato ad esaminare le varie manifestazioni emissive della zona, anche tenendo conto del rapporto interno ENEL-UNG del 1988, dando atto che lo stesso ha elencato una serie di possibili fonti

“alternative” alle emissioni provenienti dalle centrali geotermoelettriche (pagg. 24 e ss. relazione), quali:

- emissioni di gas, anidride carbonica CO₂ ed acido solfidrico (gas di putizze) o di sola anidride carbonica, nella zona di Poggio del Nibbio, in passato zona mineraria per l'estrazione di cinabro, oggi abbandonata, a 6 km da Piancastagnaio, e nella zona della valle del fiume Paglia (Podere Voltole), a 4 km da Piancastagnaio, caratterizzata da gas proveniente dal profondo che gorgoglia in una pozza d'acqua di origine superficiale;
- manifestazioni di gas contenenti acido solfidrico e vapori di mercurio elementare di origine antropica (cioè emessi attraverso pozzi e gallerie scavate in passato dall'uomo per l'estrazione di minerale di tipo cinabro) site nella zona mineraria di Abbadia San Salvatore, distante in linea d'aria 4 km da Piancastagnaio;

- altre manifestazioni di origine antropica consistenti in emissioni di mercurio, derivante dal cinabro, presenti nelle discariche degli impianti per l'arrostimento di quest'ultimo; in particolare le scorie solide del materiale minerario, dette "rosticci", venivano scaricate in grossi cumuli all'aperto che, a seguito dell'irraggiamento solare soprattutto nel periodo estivo, davano vita al fenomeno della lenta evaporazione del mercurio elementare contenuto nei rosticci stessi ed una diffusione nell'atmosfera, presente nella discarica vicino ad Abbadia San Salvatore, loc. Le Lame, nella discarica del Siele, a 7 km in linea d'aria da Piancastagnaio, e nella discarica di Bagnore, a 10 km da Piancastagnaio;

- manifestazioni derivanti dalle sorgenti termali dei Bagni di San Filippo, dei Bagni Vignone a Castiglione d'Orcia e di San Casciano dei Bagni, distanti rispettivamente 9, 20 e 15 km in linea d'aria da Piancastagnaio. Effettuata tale ricognizione, il CTU ha spiegato il meccanismo di funzionamento delle centrali ENEL, tutte alimentate da fluido geotermico proveniente dal sottosuolo ed estratto a varie profondità, che dopo la sua estrazione, viene utilizzato per la produzione dell'energia elettrica attraverso complessi meccanismi chimici e fisici che il consulente ha dettagliatamente indicato, illustrando, tra l'altro, la diversità del processo di produzione della centrale PC2 rispetto alle altre centrali, dalla quale derivano diverse condizioni di emissione nell'atmosfera dei due tipi di impianto.

Quanto al meccanismo di funzionamento della centrale PC2, il CTU ha osservato che la stessa alimenta le serre di Floramiata S.p.a. presenti nella zona, e la sua potenza varia nel corso delle stagioni, poiché l'assorbimento di calore nelle serre è variabile con il variare delle stagioni, per cui nei mesi freddi (ove la richiesta di calore è maggiore) le emissioni di inquinanti nell'atmosfera è massima; mentre il meccanismo di funzionamento delle centrali PC3, PC4, PC5 e Bellavista presenta un processo di alimentazione del fluido geotermico si presenta come "di seconda generazione".

Dunque, sulla base delle quattro campagne di misurazione (1° campagna: dal 3 aprile al 6 aprile 2006; 2° campagna: dal 15 maggio al 18 maggio 2006; 3° campagna: dal 13 giugno al 16 giugno 2006; 4° campagna: dal 13 gennaio al 16 gennaio 2007) e comparando i risultati ottenuti con i dati forniti dall'ARPAT relativi agli anni precedenti, è emerso che:

1) i flussi di massa delle emissioni di tutte le Centrali ENEL sono di un ordine di grandezza superiore a quelle di eventuali manifestazioni naturali o legate alle strutture minerarie dismesse;

2) le quattro centrali ENEL operative sono ubicate a relativamente poca distanza dal laboratorio di parte attrice, mentre i luoghi delle altre manifestazioni emissive dal sottosuolo distano vari chilometri, con scarsa influenza sull'atmosfera intorno ai luoghi di causa, data anche la movimentata orografia e altimetria del territorio circostante;

3) nell'area mineraria di Poggio del Nibbio, come rilevato a seguito di visita del CTU e dei CTP, un tempo sede delle maggiori manifestazioni di gas contenente anche acido solfidrico secondo uno studio dell'ENEL, distante dai luoghi di causa di circa 6 km in linea d'aria, non si sono riscontrate concentrazioni di H₂S nell'aria percepibili all'olfatto;

4) le misure di concentrazione dell'acido solfidrico condotte da ARPAT a Bagno Vignoni dimostrano che, anche in vicinanza di bagni termali con esalazioni contenenti acido solfidrico tra le più rilevanti dell'area Amiata, le immissioni si riducono a valori molto bassi paragonabili ai valori di fondo di altre aree geotermiche, anche tenuto conto della distanza dei Bagni di Vignoni dai luoghi degli attori di circa 20 km, circostanza che porta il consulente a ritenere tali manifestazioni emissive naturali del tutto ininfluenti sui luoghi di causa.

In altre parole, il CTU ha concluso, secondo il criterio del "più probabile che non", che, ragionevolmente, le emissioni consistenti in esalazioni di cattivo odore percepite nei luoghi di causa siano da ricondurre alle quattro centrali ENEL in funzione al momento della proposizione della domanda (luglio 2003). A tale conclusione lo stesso è giunto evidenziando proprio tutti gli indici sopra rilevati.

Depongono in tal senso vari fattori e circostanze, tutte enucleate con precisione dal consulente.

Infatti, a tali risultati il CTU è pervenuto esaminando personalmente i luoghi di causa (anche recandosi presso le zone fonte, secondo l'ENEL, di emissioni concorrenti con quelle delle centrali), ed illustrando i rapporti ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana) sulla qualità dell'aria relativi agli anni dal 2000 al 2007.

Giova sottolineare la valenza di tali dati, provenienti da un ente di rilievo pubblicistico, che vede, tra i suoi compiti istituzionali, proprio il monitoraggio dello stato dell'ambiente, l'accertamento delle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, l'individuazione e la prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo, oltre a svolgere compiti di ispezione sul territorio toscano per la verifica del rispetto delle attuali norme in materia di tutela ambientale, di verifica sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti

autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti, di controllo tecnico utilizzato dalle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari alla tutela dell'ambiente; è evidente che le rilevazioni ARPAT, per la loro natura, debbano considerarsi particolarmente attendibili.

D'altro canto, deve rilevarsi come le censure alla CTU proposte dalla convenuta ENEL non valgano ad inficiare la validità delle conclusioni.

In primo luogo, non pare cogliere nel segno il rilievo secondo cui le campagne di misurazione si sono svolte all'esterno dell'opificio degli attori, e non all'interno dello stesso. È evidente come una misurazione effettuata all'interno dell'immobile non avrebbe potuto fornire dei risultati credibili, posto che la rilevazione delle immissioni di agenti inquinanti, per la loro stessa natura, va effettuata in un ambiente esterno, proprio al fine della miglior captazione della concentrazione degli agenti nell'aere, e tenendo conto della necessità di comparare i valori rilevati con i dati ARPAT acquisiti (rilevati anch'essi – logicamente – all'esterno); è altrettanto evidente che se si riscontra, come effettivamente avvenuto, la presenza di tali agenti in tutta la zona ove è situato l'opificio, lo stesso ne viene naturalmente investito, come accade nella normalità dei casi nei quali si verificano tali fenomeni, salva la valutazione dell'incidenza delle immissioni all'interno dell'edificio.

Ancora, con riguardo alla mancanza della qualificazione SINAL della IGEAM, s.r.l. società che ha esaminato i campioni prelevati nelle varie campagne di rilevamento, tale circostanza non vale ad inficiare le conclusioni a cui è pervenuta la consulenza. Infatti la presenza di un accreditamento di tal guisa non è obbligatoria per legge. Il SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori, ora fusi in ACCREDIA) è un'associazione riconosciuta con D.M. Industria, senza scopo di lucro, creata nell'ambito del meccanismo dell'accREDITamento, volto a permettere la libera circolazione di merci e prodotti sul territorio comunitario, senza necessità di controlli ripetitivi da parte delle autorità dei vari paesi (dunque nell'ambito di un contesto ben diverso da quello di cui alla presente controversia); in quest'ambito l'organismo di accreditamento (SINAL appunto), indipendente e rappresentativo di tutte le parti interessate, garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei laboratori nella effettuazione delle prove accreditate, riguardanti le merci ed i prodotti circolanti nell'ambito del territorio europeo. Ma, come detto, ciò non vuol dire che un laboratorio non accreditato non dia analisi di per sé attendibili, potendo le stesse comunque essere rappresentative della realtà fattuale, tanto più che, nel caso di specie il sistema di gestione della qualità della IGEAM s.r.l. possiede certificati di conformità ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 9001:2000 (relative al sistema di gestione ambientale e al sistema di gestione della qualità, che appare più attinente al caso di specie).

Quanto al metodo di analisi utilizzato, e cioè il “NIOSH 6013”, relativo “alla verifica di concentrazioni inquinanti negli ambienti di lavoro” secondo la prospettazione della convenuta, la stessa si è limitata ad affermarne apoditticamente l'inattendibilità, senza proporre un metodo di misurazione alternativo; al di là dunque della mera contestazione sulla non veridicità delle analisi, ben avrebbe potuto ENEL Green Power S.p.a., tramite proprio CTP, analizzare in laboratorio i campioni prelevati con i metodi ritenuti più confacenti, e produrre propri risultati, circostanza non avvenuta nel caso di specie; tale osservazione, invero, vale anche a superare l'ulteriore obiezione proposta, e cioè quella della presenza di persone estranee durante la fase dell'esecuzione delle analisi di laboratorio, in quanto tale presenza non era rispondente alle procedure di qualità per la garanzia dei risultati.

Ad ogni modo il metodo NIOSH 6013 è uno dei metodi analiticamente selezionati dalla United States Environmental Protection Agency (EPA o USEPA, in lingua italiana “Agenzia per la protezione dell'ambiente”), organismo del governo federale degli Stati Uniti d'America, tra i cui scopi rientrano la protezione ambientale e quella della salute umana, per la preparazione e l'analisi di campioni d'aria contenenti solfuro di idrogeno (<https://www.epa.gov/homeland-security-research/niosh-method-6013-hydrogensulfide>). È noto al giudice come tale circostanza non valga di per sé sola ad ingenerare la convinzione dell'attendibilità del metodo, ma l'utilizzo dello stesso da parte di un'agenzia federale americana è indice quantomeno della sua credibilità sul piano scientifico, in ordine alla misurazione del solfuro di idrogeno nell'aria; credibilità confermata dall'utilizzo dello stesso anche da autorità italiane, come l'ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Veneto) che lo ha inserito tra i metodi di campionamento e analisi degli inquinanti emessi dai camini degli insediamenti industriali (http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/file-e-allegati/AIAMETODI_ANALITICI_laboratori_ARPAV.pdf).

Che le immissioni provengano dalle centrali ENEL è confermato anche dalla circostanza, ben evidenziata dal CTU, per la quale i picchi di agenti inquinanti nell'aria si rilevano proprio nei mesi freddi (cfr. rapporti ARPAT

e risultati della 4° campagna di misurazioni), nei quali la centrale PC2 è nel suo regime di massima produzione di energia da fornire alle serre dell'azienda agricola Floramiata.

Se infatti i valori delle immissioni misurati nelle prime tre campagne (aprile, maggio e giugno 2006) risultano mediamente inferiori ai valori storici di concentrazione di acido solfidrico nell'aria ambiente rilevati dall'ARPAT nella postazione "Vecchio Mattatoio", deve tenersi conto del fatto che le condizioni critiche si sono verificate con maggior frequenza nei mesi invernali (mentre, come detto, le prime tre campagne sono state effettuate nel periodo primaverile, in condizioni atmosferiche favorevoli e potenze della centrale PC2 ridotte). Al contrario, i valori misurati delle immissioni H₂S sui luoghi di causa risultano, secondo il CTU, congruenti con i valori storici di lungo periodo di concentrazione di acido solfidrico nell'aria ambiente rilevati prima dell'espletamento delle operazioni peritali dall'ARPAT nei mesi invernali nella posizione "Vecchio Mattatoio" che, si ricordi, si trova a 100 metri in linea d'aria dai laboratori di parte attrice.

Il CTU ha inoltre sottolineato che proprio i dati ARPAT confermano il superamento del valore di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la tutela sanitaria della popolazione esposta di 150 µg/mc medio su 24 ore (dato della cui rilevanza si dirà in seguito, v. paragrafo n. 4).

Ad ogni modo, anche l'eventuale presenza sul territorio di altre fonti di emissione di agenti inquinanti, non vale di per ciò solo ad escludere la responsabilità della convenuta.

Va sottolineato infatti che "in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora invece quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, atteso che in tal caso non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile" (Cass., sent. n. 7577/2007, n. 5539/2003, n. 2335/2001).

Nel caso di specie, e sulla base dei fattori sopra esaminati, il CTU ha concluso affermando che i valori delle immissioni di acido solfidrico nell'aria ambiente, rilevate sui luoghi di parte attrice, sono da ritenere riferibili sostanzialmente alle emissioni delle centrali, in quanto gli eventuali contributi alle immissioni negli stessi luoghi, provenienti dalle manifestazioni emissive dal sottosuolo nel territorio amiatino, sono risultati del tutto trascurabili, in base ai rilievi sperimentali ARPAT sia per la posizione molto distante delle manifestazioni emissive di acido solfidrico dal laboratorio di parte attrice.

Dunque la condotta l'ENEL in ordine alla produzione dell'energia elettrica ha contribuito causalmente in via prevalente, o quantomeno concorso insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento (nel nostro caso l'emanazione di agenti inquinanti, sub specie di acido solfidrico ed altre sostanze chimiche in maniera minore, sul territorio di Piancastagnaio) e ne ha costituito un antecedente causale; l'agente deve dunque rispondere per l'intero danno (inteso come danno-conseguenza, e cioè come lesione della sfera giuridica soggettiva del soggetto) eventualmente accertato, che altrimenti non si sarebbe verificato.

Non sussisterebbe, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisca un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti: tuttavia nel caso di specie la CTU ha accertato proprio il contrario, come sopra enunciato.

4) La valutazione della normale tollerabilità

In linea generale deve osservarsi come la norma di cui all'art. 844 c.c. seppur inserita, come detto, nel libro III del codice civile dedicato alla proprietà, è in realtà imperniata sulla valutazione della normale tollerabilità del soggetto-persona fisica immesso.

È logico infatti che le immissioni (qualunque ne sia il tipo: sonore, gassose, elettromagnetiche) non possono, per loro natura, incidere sulla struttura del fondo immisario, eppur tuttavia indubbiamente limitano, se intollerabili, l'uso della cosa propria da parte di chi le subisca (onde l'innegabile legame tra la realtà della cosa e la soggettività della persona), e dunque la loro tollerabilità deve essere oggettivamente valutata proprio sub specie della persona (in questo senso, Trib. Monza 26.3.1982, in Giur. it., 1983, I, 2, 418).

In altre parole, che il concetto di tollerabilità sia per sua natura correlato alla persona del proprietario o possessore del fondo - sia pure considerato oggettivamente come uomo medio - deriva dal fatto che solo la persona che può tollerare o meno una situazione, non certo il fondo in sé e per sé; inoltre, il criterio della normale tollerabilità può oramai essere invocato anche a tutela di diritti diversi da quello domenicale, ossia a tutela dei diritti della persona. L'art. 844 c.c. è, infatti, comunemente inteso, sia in dottrina che in giurisprudenza, come la norma da cui desumere l'ingiustizia del danno, una volta che le immissioni abbiano superato il limite della normale tollerabilità, anche nel caso in cui si tratti della lesione di diritti diversi dalla proprietà. Dunque, il criterio della normale tollerabilità può essere utilizzato per qualificare l'ingiustizia del danno anche quando vengano invocati diritti della persona e, quindi, ci si muova al di fuori dell'ottica proprietaria dell'art. 844 c.c. (Cass. 30.7.84; SU 16.7.85, n 4263; Cass. 7.8.02; Cass. 6.4.83, n 2396, Trib. Savona 31.1.1990).

A conferma di ciò, si ricorda come il codice civile non contenga un libro specifico dedicato alla "tutela della persona", le cui disposizioni relative a tale tutela si rinvengono dunque sparse in tutti i libri di esso.

Venendo alla fattispecie oggetto della presente controversia, il CTU, dopo l'esposizione e l'analisi delle misurazioni effettuate dall'ARPAT dal 2000 al 2007, ed a seguito di quattro campagne di misurazione, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

1) Concentrazione di H₂S nell'aria media nel periodo di 24 ore dalle ore 16 del giorno 15 alle ore 16 del giorno 16 gennaio 2007, pari a 153 µg/mc, superiore al valore di riferimento OMS per la tutela sanitaria dei ricorrenti esposti pari a 150 µg/mc di H₂S medio su 24 ore. Tale risultato è confermato anche dai dati storici di lungo periodo del monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da ARPAT nei mesi freddi in altre postazioni a Piancastagnaio;

2) Concentrazioni medie giornaliere di H₂S nei rispettivi tre giorni della 4° campagna di gennaio 2007 superiori al valore limite di 40 µg/mc di H₂S medio su 24 ore ed anche al valore di punta di 100 µg/mc di H₂S medio su 30 minuti, stabiliti dal D.P.R. n. 322/1971;

3) Condizioni di inquinamento olfattivo da acido solfidrico rilevante e persistente per gran parte del tempo di rilevamento nelle quattro campagne, denotando una pessima qualità dell'aria sui luoghi dei ricorrenti verosimilmente in tutto l'arco dell'anno. Tale risultato è confermato anche dai dati storici di lungo periodo del monitoraggio di qualità dell'aria effettuato da ARPAT in altre postazioni a Piancastagnaio;

4) L'esercizio degli impianti ENEL a Piancastagnaio rappresenta la sorgente maggiormente significativa in termini di portata in peso di inquinanti geotermici, in particolare di acido solfidrico, e molto ravvicinata ai luoghi degli attori. In più la grande distanza da Piancastagnaio delle manifestazioni emissive dal sottosuolo, sia naturali che antropiche, rende del tutto trascurabile l'influenza sulle immissioni di acido solfidrico misurate nei luoghi di causa; pertanto le immissioni di acido solfidrico misurate nei luoghi di causa sono riferibili sostanzialmente alle emissioni delle centrali ENEL di Piancastagnaio.

In altri termini, la CTU ha rilevato come le immissioni di H₂S, pur sostanzialmente rispettando i limiti posti di legge previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sopra menzionata (vedi par. 1), risultino in sostanza intollerabili, proprio in quanto provocanti lo sgradevole odore descritto dagli attori sull'immobile di loro pertinenza.

Infatti, i dati ARPAT e le misurazioni d'ufficio (con riferimento alla 4° campagna) hanno registrato il superamento dei valori indicati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con riguardo alla concentrazione di H₂S nell'aria (come da punto 1 delle conclusioni del CTU, pag. 154, sopra riportato).

D'altro canto, quanto alla valutazione dell'intollerabilità delle immissioni, deve rilevarsi in generale come la consulenza tecnica disposta d'ufficio non rappresenti l'unica ed esclusiva prova al riguardo, sussistendo il potere-dovere del giudice di valutare ogni circostanza emergente dall'istruzione probatoria, oltre a poter richiamare le nozioni di comune esperienza ex art. 115, comma 2, c.p.c.. Nel caso che occupa a sostegno del giudizio di intollerabilità militano in primo luogo le prove testimoniali espletate.

Invero, nel corso del giudizio sono stati ascoltati due dipendenti della ..., i quali hanno confermato la presenza, nei locali dell'opificio, di cattivo odore, che provocava loro fastidi e disagi, come ad esempio conati di vomito, come dichiarato da S.M., e disturbi alla gola, riferiti da G.V.. Quest'ultima ha inoltre dichiarato che i disturbi non si presentavano "durante i periodi di ferie". Tale ultima precisazione può essere considerata quale elemento che concorre a corroborare le conclusioni del CTU in ordine alla maggior concentrazione di agenti inquinanti nei mesi invernali (nei periodi di massimo lavoro della centrale PC2) e, dunque, alla maggior persistenza del cattivo odore in tale periodo, mentre nel periodo di ferie - da intendersi evidentemente come quello estivo -

stante la necessità di minor produzione di energia, venivano meno anche i disturbi “collaterali” causati dalla presenza nell’aria di acido solfidrico, vista la loro minor concentrazione.

Vi è infine da considerare lo stato dei luoghi; l’immobile ove si svolge l’attività . . . , di proprietà di P.E., (lavoratrice dipendente della società), e della quale G.R. e P.M. sono titolari, si trova allocato in posizione contigua alle centrali geotermoelettriche (in primis alla centrale PC2); inoltre il laboratorio è ubicato in località La Rota, ai limiti dell’abitato del paese in direzione Nord Est (quindi nemmeno in una zona che possa definirsi “industriale”, ma più propriamente “periferica”, nell’ambito di un paese di dimensioni modeste); le rilevazioni dell’ufficio e quelle ARPAT, poi, sono state effettuate, come detto, nella postazione “Vecchio Mattatoio”, località distante 100 metri in linea d’aria dall’opificio.

Orbene, sul punto occorre precisare che il criterio della “normale tollerabilità” presuppone una relatività intrinseca dello stesso; il criterio può variare a seconda dei luoghi in cui ci si trova - la “condizione dei luoghi” è il parametro di riferimento indicato nella norma stessa - e spetta pertanto al giudice del merito accertare in concreto il superamento della soglia di tollerabilità, mancando nella legge (almeno nell’ambito delle immissioni di odori) una misura in base alla quale sono stabiliti in maniera automatica i limiti di tollerabilità. Tale limite dunque deve essere di volta in volta prudentemente determinato con riguardo sia alle condizioni dei luoghi ed alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita ed alle correnti abitudini della popolazione nel presente momento storico. Nel caso di specie, come già sopra precisato, l’immobile degli attori si trova, sostanzialmente, in una zona di contiguità con il (piccolo) centro abitato, e le centrali sono allocate a poca distanza dallo stesso: quanto ai due impianti più vicini, va infatti rilevato che la centrale PC2 si trova “in posizione addossata al nucleo abitato del centro storico”, ed è compresa entro i limiti del centro urbano di Piancastagnaio, alla distanza in linea d’aria di circa 500 metri, mentre la centrale PC3 dista in linea d’aria 900 metri dal laboratorio dell’attrice.

In conclusione, a fronte di tutti gli elementi sopra raccolti - misurazioni della CTU confrontate con quelle dell’ARPAT, che attestano il superamento delle soglie indicate dall’OMS, prove testimoniali, stato dei luoghi - **non pare irragionevole ritenere che, per l’uomo medio, non sia oggettivamente tollerabile esporsi alle esalazioni in esame, che superano evidentemente la soglia olfattiva di sopportazione.**

Va sottolineata la sussistenza, nel caso di specie, del requisito della continuità, presentando le immissioni in maniera periodica evidenti picchi, concentrati nel periodo dell’anno più freddo, quando la centrale PC2 è a massimo regime, dovendo - come già precisato - produrre energia elettrica volta al riscaldamento delle serre di Floramiata.

Sul punto, va rilevato che “devono considerarsi comprese tra le emissioni di gas vapori o fumo anche le esalazioni di odore moleste, nauseanti o puzzolenti ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile” (Cass. Pen., Sez. III n. 3042 del 21 gennaio 2008).

5) Il preuso ed il temperamento con le esigenze della produzione

Quanto al criterio del preuso, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità ne abbia ridimensionato l’applicazione, considerandolo meramente sussidiario e facoltativo, peraltro come esplicitato nel codice civile (Cass., sez. II, 11.5.2005, n. 9865; Cass., sez. II, 10.1.1996, n. 161; Cass. 20.12.1985, n. 6534; App. Catania, 14.1.1992, in Nuova giur. comm., 1992, I, 888; App. Roma, 14.4.1982, in Temi romana, 1982, 579; Trib. Milano, 3-10-1989, in Arch. civ., 1990, 1149).

L’art. 844 c.c. è infatti l’unica norma in materia di proprietà a non seguire il modello della “regola di prevalenza”, riconoscendo al giudice la facoltà di definire l’assetto allocativo fra i due contendenti secondo la tecnica del “bilanciamento”.

La valenza della sussidiarietà e della facoltatività del criterio fa sì che il giudice possa astenersi dal vietare immissioni derivanti da attività svolte precedentemente all’utilizzazione che si pretende preservare da esse nella proprietà vicina.

Tuttavia il criterio è escluso ove sia superata la soglia di normale tollerabilità: il giudice non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto e secondo il suo apprezzamento se, come nella specie, quella soglia ritenga comunque superata (Cass., sez. II, 18.4.2001, n. 5697), ciò tanto più ove si tenga conto come nell’applicazione dell’art. 844 c.c. debba aversi riguardo, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alle particolari connotazioni del caso concreto in relazione alla collocazione urbanistica dei fondi onde, nel caso in cui questi si trovino in zona a prevalente vocazione abitativa, “il criterio dell’utilità sociale, cui è informata la norma de qua, impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica delle parti, privilegiando, alla luce dei principi

costituzionali posti dagli artt. 14, 31, 47 Cost., le esigenze personali di vita connesse all'abitazione rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività produttive o commerciali" (Cass., ult. cit.).

Quanto al criterio del contemperamento con le esigenze della produzione, va rilevato che le stesse possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, in quanto l'energia elettrica prodotta dall'ENEL con le centrali geotermica è utilizzata in tutta la zona, in particolare per l'alimentazione delle serre dell'azienda Floramiata S.p.a., onde una pronuncia inibitoria potrebbe causare gravi disagi in ordine all'approvvigionamento di energia in tutta la Toscana. Tale circostanza è stata rilevata anche dal CTU il quale non ha potuto procedere alle misurazioni del c.d. "livello di fondo", cioè con impianti totalmente disattivati, poiché sulla base dell'esperienza di esercizio un blocco contemporaneo di tutte le centrali avrebbe comportato conseguenze non riparabili, quali: ingenti danni ai pozzi; un rischio derivante dalle operazioni di fermata e di riavviamento del vaporedotto, per via della tubazione calda in pressione molto lunga, del diametro di oltre 50 cm e con numerosi giunti di dilatazione, e degli impianti; un rischio di blackout nella regione Toscana derivante dal distacco di carichi elettrici relativamente importanti dalla rete nazionale.

L'applicazione del criterio del contemperamento della produzione deve dunque portare ad una pronuncia risarcitoria, anche tenendo conto del fatto che non è stata dimostrata la sussistenza di un danno biologico, come di seguito si dirà.

6) Sul risarcimento del danno

Va dunque disposto un risarcimento in favore degli attori. Quando infatti viene superato il limite di della liceità delle immissioni, e se da ciò deriva danno ad altri, questo è da considerarsi ingiusto, e deve essere liquidato, anche – se del caso – in via equitativa.

Deve rilevarsi come gli attori abbiano chiesto la corresponsione di un risarcimento e/o di un indennizzo, non allegando né deducendo pregiudizi specifici alla salute, integranti un danno biologico nell'accezione normativamente determinata e comunemente seguita, e cioè come lesione dell'integrità psico-fisica della persona percentualmente quantificabile in base alle note tabelle di elaborazione giurisprudenziale; invero, non si rinviene agli atti di causa alcuna documentazione medica attestante patologie o malattie causalmente ricollegabili alle immissioni provenienti dalle centrali, lamentando gli attori genericamente la sussistenza di un pregiudizio esistenziale ed economico.

Tuttavia ciò non osta al riconoscimento del diritto al risarcimento di un danno che si può definire latamente "non patrimoniale", nel senso precisato dalla Suprema Corte con la sentenza a SS.UU n. 26972/2008 e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Infatti, a prescindere dall'esistenza di un danno alla salute, possono sussistere comunque diverse conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali che investono la persona esposta alle immissioni. Il risarcimento di tale pregiudizio non si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha trovato la sua prima ed incisiva espressione nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, che ha posto un limite alla duplicazione delle voci di danno risarcibile ed alla risarcibilità dei danni bagatellari.

È vero infatti che la Suprema Corte, a partire dalla predetta sentenza, ha ridisegnato l'area del danno non patrimoniale risarcibile, espungendone i pregiudizi inconsistenti che avevano trovato occasionalmente tutela nei giudizi di merito pur non potendo assurgere a lesioni meritevoli di tutela e le duplicazioni ingiustificate delle voci di danno, ma è vero anche che da ciò non si può far discendere, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico. La stessa sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che il danno alla qualità dell'esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari) con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute.

Vi è poi da dire che proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la Corte di cassazione ha affermato, nell'ambito della tutela del domicilio e della famiglia, che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n. 7875 del 2009; Cass. n. 26899 del 2014). A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un

consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell'art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significativamente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare: sentenza Deés v. Ungheria del 9 novembre 2010; sentenze Oluic v. Croazia n. 61260 del 2008 (§§ da 48 a 66) e Moreno Gómez v. Spagna, n. 4143/02 (§§ da 57 a 63). Dunque, “a seguito della c.d. ‘comunitarizzazione’ della Cedu, conseguente all’approvazione del trattato di Lisbona, il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione.

In ragione di tale nuova prospettiva giuridica di riferimento esce rafforzata dal fondamento normativo costituito dall'art. 8 CEDU la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato” (Cass., sez. III, 16.10.2015, n. 20927).

Orbene, applicando i principi al caso di specie, deve rilevarsi come gli attori abbiano sofferto un pregiudizio non patrimoniale come sopra delineato, pur correlato non propriamente alla tutela del diritto di abitazione (trattandosi l'immobile di causa di opificio), ma allo stesso comunque collegato, posto che nell'edificio gli stessi trascorrono presumibilmente una parte rilevante della loro esistenza, P.E. quale lavoratrice dipendente, G.R. e P.M. quali titolari dell'attività artigiana (come risultante dalla documentazione versata nel fascicolo di parte attrice). D'altro canto, ai fini della quantificazione del risarcimento, deve considerarsi che, essendo l'immobile adibito ad attività di ..., va considerato, sempre secondo le massime di comune esperienza, che l'aria in tale ambiente non può considerarsi totalmente salubre come quella che si riscontrerebbe in un edificio adibito ad abitazione familiare.

La liquidazione del danno in questione va effettuata dunque necessariamente con il criterio equitativo, sussistendo i presupposti per l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., essendo espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, la quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass., sent. n. 10607/2010).

Quanto alle circostanze di fatto alle quali ancorare, pur sommariamente, la quantificazione, deve rilevarsi come l'immobile sia stato acquistato da PE il 7.5.2001 e dunque deve presumersi che gli attori abbiano cominciato a svolgere dopo tale data l'attività di ... nei locali dell'opificio in loc. ...; inoltre, va tenuto conto del fatto che i picchi delle immissioni si sono registrati soprattutto nei mesi invernali dell'anno e, come già rilevato, della circostanza per cui l'ambiente dell'opificio già di per sé può presentare una qualità dell'aria non totalmente salubre.

Sulla base di tali indici si ritiene equo liquidare in favore di ciascun attore la somma di € 1.500,00 per ogni anno a decorrere dal 2002 e fino al 2007, ultimo anno per il quale sono disponibili le rilevazioni della CTU, per un totale quindi di € 9.000,00 cadauno, risarcimento da porsi a carico della convenuta ENEL Green Power s.p.a. Su tale somma, da ritenersi già attualizzata sul piano della rivalutazione, decorreranno gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza.

Trattasi, come detto, di liquidazione effettuata con criterio puramente equitativo, stante l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare.

ENEL Green Power S.p.A. ha, a sua volta, chiamato in causa la propria compagnia di assicurazioni Società Cattolica di Assicurazione Coop., per essere garantita e manlevata in caso di sua eventuale condanna al risarcimento danni in favore degli attori.

La terza chiamata, rimasta contumace in primo grado avanti al Tribunale di Montepulciano, e costituitasi nel giudizio d'appello avanti alla Corte d'Appello di Firenze (e nel successivo giudizio di rinvio avanti a questo Tribunale), ha sostanzialmente ribadito le domande, difese ed eccezioni proposte dall'ENEL, non contestando la sussistenza del rapporto assicurativo, e concludendo, in caso di ipotesi di accoglimento della domanda principale, affinché il Tribunale la dichiari tenuta a manlevare la propria assicurata nella misura dei danni che verranno ritenuti provati e, comunque entro i limiti contrattualmente stabiliti dalla polizza assicurativa.

Invero, la polizza in questione, n. 700/32/1415, prevede una franchigia per sinistro pari ad € 250.000,00 (pag. 5 polizza, doc. n. 18 fascicolo convenuta); la stessa non opera dunque nel caso in questione, essendo il danno riconosciuto dell'importo nettamente inferiore.

La domanda di garanzia proposta dall'ENEL nei confronti di Cattolica Ass.ni va pertanto rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza sia con riguardo al rapporto processuale tra gli attori e la convenuta, che con riguardo a quello tra la convenuta e la compagnia terza chiamata, che vede come soccombente l'ENEL, e sono liquidate come in dispositivo, tenendosi conto, nella concreta quantificazione delle stesse, della difficoltà e del numero di questioni trattate da ciascuna difesa.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta ENEL Green Power S.p.a.

Nelle more del giudizio è intervenuta e l'approvazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al DM 10.3.2014 n.55 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 2.4.2014) e, pertanto, nella liquidazione delle spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva è terminata, facendo applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale (v. Cass. Civ. n.16581/12; id. Cass. 17406/12).

Nella liquidazione delle spese, applicandosi lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, si tiene conto di tutti i parametri di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014, e della possibilità di aumento/diminuzione dei valori medi di compenso.

P.Q.M.

il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Cristian Soccia, definitivamente pronunciando **sulla domanda proposta da P.E., G.R. e P.M. nei confronti di ENEL Green Power S.p.a.**, con la chiamata in causa della Società Cattolica di Assicurazione Coop., ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) **accoglie la domanda** e, per l'effetto,
- 2) contemperate le esigenze della produzione di energia elettriche con le ragioni di P.E., proprietaria dell'immobile,
- 3) **condanna ENEL Green Power s.p.a. al pagamento in favore di P.E., G.R. e P.M. della somma di € 9.000,00 in favore di ciascun attore, per un totale di € 27.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza;**
- 4) rigetta la domanda di garanzia proposta da ENEL Green Power nei confronti di Società Cattolica di Assicurazioni Coop.;
- 5) **condanna ENEL Green Power S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in € 7.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario in favore degli attori, ed in € 3.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge in favore della terza chiamata.**
- 6) **pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta ENEL Green Power s.p.a.**13

Così deciso, in Siena, l'8 ottobre 2016.

IL GIUDICE
Cristian Soccia